



# **COMUNE DI MALÉ**

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO SULL'INTEGRAZIONE ECONOMICA  
DELLE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE INDIGENTI  
ED INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTITE  
E SULLE PROCEDURE DI RIVALSA NEI CONFRONTI  
DEGLI OBBLIGATI PER LEGGE**

**Approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale di data 13 marzo 2018**

Allegato alla delibera consiliare  
n. 8 di data 13.03.2018  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Giorgio Osele -

**REGOLAMENTO SULL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE  
DI RICOVERO DI PERSONE INDIGENTI ED INABILI IN STRUTTURE  
RESIDENZIALI ASSISTITE E SULLE PROCEDURE DI RIVALSA NEI  
CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI PER LEGGE.**

**CAPO I**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ART. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in residenze sanitarie assistite o istituti simili, di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 328/2000.
2. Il presente regolamento disciplina anche la contemporanea procedura relativa alla rivalsa dell'integrazione economica nei confronti degli obbligati per legge ai sensi degli artt. dal 433 al 448 del C.C., nonché l'art. 168 della L. 151/1975 e ss.mm..
3. Per assolvere agli obblighi di cui al precedente comma 1, il Comune deve essere previamente e debitamente informato ai sensi del successivo articolo 9.

**ART. 2**

**ORIGINE DELL'ONERE D'INTEGRAZIONE ECONOMICA A CARICO DEL COMUNE**

1. L'origine dell'obbligo di intervento del Comune al pagamento della retta è da ricondurre a quanto espresso all'art. 154 R.D. 773/1931, meglio conosciuto come il "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " che così cita: "...omissis... per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso. Quando il Comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato".
2. A seguire, la L.P. 6/1998 dal titolo "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità", l'articolo 6 cita espressamente tale compartecipazione tra le fonti di copertura degli oneri di natura socio-assistenziali sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi ( nel caso specifico la residenza sanitarie assistite o istituti simili), come segue:
  - ...omissis...;
  - quote di contribuzione dei comuni competenti per il domicilio di soccorso;
  - compartecipazione alle spese da parte degli utenti.

3. Con l'entrata in vigore della legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L. 328/2000, si innova il sistema assistenziale per quanto attiene alla natura giuridica delle I.P.A.B. (acronimo per Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, le istituzioni antenate delle R.S.A.), al ruolo delle stesse nella programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria delle R.S.A. ed ai nuovi rapporti di natura economica fra Comune ed enti gestori di Case di Soggiorno e R.S.A..

4. Infatti, l'art. 30 della nuova normativa stabilisce l'abrogazione dell'art. 72 della L. 6972/1890 (Disciplina ed ordinamento delle I.P.A.B.) che regolamentava le norme stabilite per il titolo all'assistenza ed al soccorso, ovvero il domicilio di soccorso.

5. Pertanto ad oggi, si può asserire che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

## ***CAPO II***

### ***PRINCIPI GENERALI***

#### **ART. 3**

##### **DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICARI D'INTEGRAZIONE ECONOMICA**

1. Per la definizione dei destinatari del presente regolamento, ovvero persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, si ricorre alla più ampia definizione del T.U.L.P.S., all'art. 154 del R.D. 773/1931:

- a) indigenti: soggetti che non abbiano mezzi di sussistenza ne' parenti tenuti per legge agli alimenti ed in condizione di poterli prestare per il vivere quotidiano e la sopravvivenza;
- b) inabili: le persone non dotate o che non hanno le qualità, le capacità, la forza necessarie a espletare un'attività, a svolgere un determinato compito od un proficuo lavoro. Tali persone non possono svolgere un'attività lavorativa a causa dell'età avanzata, di mutilazioni, di malattie fisiche o mentali.

2. Ogni cittadino che presenta il bisogno del servizio di ricovero ha il diritto di accedere a tale servizio indipendentemente dalla propria situazione economica.

3. Nello specifico, i beneficiari sono coloro che contemplano queste caratteristiche:

- 1) appartenere alle categorie a) e b) di cui al comma sopra;
- 2) aver eletto come ultima residenza prima dell'ingresso in un Istituto di ricovero il comune di Malé;
- 3) essere nelle condizioni, attestate dagli organi competenti, di necessità di ricovero stabile presso strutture residenziali presenti all'interno del territorio comunitario ed a seguire in quelli delle comunità limitrofe.

## **ART. 4**

### **RICHIESTA DI IMPEGNATIVA E RIMBORSO DOVUTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE**

1. Al fine dell'assunzione del provvedimento di impegno di spesa per il ricovero in R.S.A. da parte del Comune, la persona inabile o indigente ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, domanda di ricovero con assistenza economica, compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di:

- quadro clinico comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso la residenza assistita o istituto similare, rilasciata dal competente organo sanitario;
- documentazione specifica atta a dimostrare le condizioni economiche e patrimoniali, come meglio specificato negli articoli seguenti.

2. La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti negli ultimi tre anni.

3. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.

4. In tale dichiarazione, il richiedente o suo avente causa, si impegna anche a cedere al Comune, a titolo di rimborso retta, l'intero ammontare dei propri redditi e delle proprie entrate finanziarie di qualsiasi natura fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune.

5. Il Comune recupera a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero in residenza sanitarie assistite o istituti similari e causate da persone indigenti od inabili aventi come ultima residenza il comune di Malé, i redditi di cui sono titolari.

6. Dalla valutazione delle possibilità economico-patrimoniali dell'ospite resta esclusa per le esigenze personali e per una libera disponibilità nei confronti del ricoverato, la quota parte dei redditi totali di cui risulta essere titolare, stabilito attualmente in € 60,00.- mensili per 13 mensilità se i redditi siano da pensione. Tale importo verrà trattenuto dalle case di riposo sulle pensioni o altre indennità incassate e versato direttamente all'interessato, purché il 15 % dell'ammontare del reddito mensile non sia inferiore a tale cifra. Nel caso da tale percentuale risulti un importo superiore ad € 60,00 mensili, si applica l'importo derivante da tale percentuale con un limite di € 150,00.-.

## **ART.5**

### **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

1. Nel caso in cui sia accertato che il richiedente, ovvero la persona ospitata, non possieda redditi sufficienti a coprire la retta, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del C.C. nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C..

2. La L.P. 6/1998 dispone che la Giunta della Provincia Autonoma di Trento approvi un regolamento tipo per stabilire i criteri e le modalità omogenee a tutti i comuni per la

compartecipazione alla spesa per gli utenti che entrano nelle residenze sanitarie assistenziali o istituti similari.

3. Tale regolamento, approvato con delibera G.P. n. 12437 del 13.11.1998, determina i criteri per la concessione degli interventi economici da parte dei singoli comuni. Tali criteri intervengono successivamente alla valutazione della capacità economica e patrimoniale, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. delle seguenti figure:

- a) ospite presso la residenza assistita;
- b) nucleo familiare ristretto, coobbligati ai sensi di legge;
- c) nucleo familiare collegato, coobbligati ai sensi di legge.

## **ART. 6**

### **PRESUPPOSTI PER L'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE: INTEGRAZIONE ECONOMICA IN VIA RESIDUALE ED ANTICIPAZIONE A TITOLO DI RIVALSA**

1. I principi su cui si base il regolamento che si va ad approvare sono i seguenti:

- a) l'intero onere economico per il ricovero stabile dell'ospite presso le strutture residenziali grava sul destinatario del servizio con il suo intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e ss.mm. del C.C.;
- b) in caso d'impossibilità dell'utente di provvedere a quanto sub comma a) per insussistenza parziale o totale di mezzi, l'integrazione economica deve essere fornita dai donatori ed i familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti i sensi dell'art. 433 e ss.mm. del C.C. nel rispetto dell'ordine degli articoli citati;
- c) ove occorra ed in subordine rispetto ai punti a) e b), interviene il Comune in cui l'utente ha l'ultima residenza conosciuta, assumendosi gli obblighi collegati all'eventuale integrazione economica residuale.

2. Ai sensi della citata legge quadro 328/2000, il Comune si fa garante, come già predetto all'art. 2 del presente regolamento, per obbligo di legge verso le residenze assistenziali o istituti similari che ospitano il ricoverato, dell'anticipo dell'intera retta di ricovero, purché il ricoverato abbia sottoscritto antecedentemente apposita impegnativa ed anche gli obbligati per legge, sia per la parte spettante all'ospite che per quanto concerne ai coobbligati per legge ai sensi del precedente comma 1, lett. a) e b).

3. Il Comune interviene nel momento in cui non vi provvedano di fatto o per qualsiasi altra ragione gli obbligati per legge, con diritto ed obbligo di rivalsa nei confronti degli inadempienti e con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite come specificato nell'articolo seguente.

## **ART. 7**

### **CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA**

1. L'ammontare complessivo della compartecipazione dei familiari è determinato sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, secondo le definizioni di cui ai successivi articoli;
- b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali e trasparenti.

## **ART. 8**

### **INDICE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

1. Per i coobbligati ai sensi di legge, ovvero il nucleo familiare ristretto o allargato, si adotta come indicatore della situazione economica il parametro ISEE, ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente, definito dal D.Lgs. 109/1998, coordinato con le disposizioni correttive ed integrative contenute nel D.Lgs. 130/2000 e che si basa su tre fattori:

- a) il numero dei componenti del nucleo familiare, escluso l'ospite;
- b) i redditi complessivi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile e/o il reddito derivante da attività finanziarie;
- c) il patrimonio complessivo del nucleo familiare.

## **CAPO III**

### **PROCEDURE APPLICATIVE**

## **ART. 9**

### **INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il Comune di Malé, quale sede di ultima residenza delle persone ospitate in maniera stabile in residenze sanitarie assistenziali o istituti simili, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura parziale o totale della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'ospite e dei soggetti di cui al successivo art. 16, 19 e 20.

2. La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza risultante tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti.

3. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso come previsto all'art. 16.

## **ART. 10**

### **SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCOGLIENZA**

1. Qualora si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica previsti dal citato art. 6 comma 4 della L. 328/2000 deve essere previamente informato:

a) dal servizio socio - assistenziale della Comunità Valle di Sole nel caso che la necessità sia dovuta esclusivamente da situazioni sociali;

b) dalla competente U.V.M. - Unità valutativa multidisciplinare dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari costituita a norma dell'articolo 4 comma 2 lett. e) della citata L.P. 6/1998 e dall'articolo 21 della L.P. 16/2010 recante tutela della salute in provincia di Trento, nel caso che la necessità sia dovuta a motivi sanitari e assistenziali.

2. Ricevuta l'informazione di cui al comma precedente, il Comune a propria volta informa preventivamente l'ospite e i soggetti indicati all'art. 5 sui contenuti e sugli obblighi del presente regolamento e sull'ipotesi di rivalsa che il Comune intraprenderà ai sensi dell'art.10 nei casi e nei limiti ivi indicati.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (A.P.S.P.) di cui alla L.R. 7/2005 recante nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona o altre strutture residenziali o semi - residenziali e le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) di cui alla sezione III della citata LP 6/1998 ospitano senza alcuna formalità nei confronti del Comune di Malé i cittadini qui residenti su segnalazione della U.V.M. o dei servizi comunitari socio - assistenziali di cui al comma precedente e trattano direttamente con gli ospiti e i loro familiari le questioni economiche relative al pagamento della retta e a quant'altro.

4. Se e quando per qualsiasi motivo si profila l'ipotesi dell'eventuale integrazione economica, l'A.P.S.P. o altro ente ospitante comunica la circostanza al Comune di Malé quantificando la quota parte di integrazione a carico del Comune.

## **ART. 11**

### **ASSUNZIONE DELL'ONERE DELLA RETTA**

1. Al ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 10, il Responsabile dell'Ufficio competente, esaminata la documentazione agli atti e la relazione attestante la situazione socio - economica della persona acquisita dal servizio sociale comunitario o dalla competente U.V.M, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati e constatato che il ricovero in R.S.A. costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE previsto all'art. 20.

2. Nei casi di comprovata urgenza il medesimo Responsabile potrà rilasciare impegnativa di ricovero, prescindendo provvisoriamente della conoscenza dell'esito degli accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente.

3. All'atto di decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la R.S.A. interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

## **ART. 12**

### **ITER PROCEDURALI**

1. Quando si verifica l'ipotesi prevista all'art. 6, comma 1, lett. b), il Comune comunica l'avvio del procedimento ivi previsto ai soggetti individuati all'art. 18, comma 2, per la definizione della capacità contributiva dell'ospite. Il funzionario competente assume il provvedimento di impegno della spesa e verifica in prima istanza se ci sono donatari come indicato all'art. 18, comma 2, lett. a), e in tal caso chiede la compartecipazione ai sensi e nei termini dell'art. 19.

2. Non sussistendo donatari o all'esaurirsi della disponibilità come disposto all'art. 18, il Comune chiede la certificazione ISEE ai soggetti individuati all'art.18, comma 2, lett. b) e c), per la definizione della capacità contributiva dell'ospite, fissando un congruo termine.

3. Al termine del procedimento il Comune comunica ai familiari obbligati la quota di capacità contributiva dell'ospite che sono tenuti a versare risultante dai calcoli previsti all'art. 20.

## **CAPO IV**

### **VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE E DEGLI OBBLIGATI AI SENSI DI LEGGE**

## **ART. 13**

### **DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUIVA DELL'OSPITE**

1. La capacità di contribuzione da parte dell'ospite e di conseguenza l'intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale derivano dalle condizioni economiche e patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui al successivo art. 18.

## **ART. 14**

### **SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'OSPITE**

1. Per la definizione della parte di retta a carico dell'ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell'importo mensile per 13 mensilità ai sensi dell'art. 4 commi 6 adoperabili per strette esigenze personali.

**ART. 15**  
**GARANZIE PATRIMONIALI**

1. Nel caso di intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale e anche nel caso di inadempienza di chi è tenuto al pagamento non vi provveda come disposto al precedente articolo, sono costituite ipoteche o analoghe garanzie su beni immobili di proprietà dell'assistito e, per la quota riservata allo stesso in qualità di erede legittimario ai sensi dagli artt. 536 e ss.mm. del C.C., sui beni immobili delle persone ivi elencate fino alla concorrenza del credito comunale maturato nel tempo.

2. Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili od in qualità di erede legittimario ai sensi dagli artt. 536 e ss.mm. del C.C., ad esclusione della 1° casa che risponda ai requisiti prescritti dalle L.P. 5 del 2005 ( edilizia abitativa pubblica), e che i rimborsi, ovvero per la quota riservata allo stesso, i concorsi delle persone obbligate agli alimenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire mediante:

- a) la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la R.S.A. (rendita vitalizia);
- b) la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo pari al debito mensile inizialmente accertato per 60 mesi rinnovabile alla scadenza di questi e per eguale periodo.
- c) la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi dell'art. 978 e ss.mm. del C.C..

3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comune acquisisce tali garanzie ponendo a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti e dispone per la stima asseverata degli immobili tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o tecnico qualificato di sua fiducia.

**ART. 16**  
**ISCRIZIONE IPOTECARIA**

1. Nel caso di iscrizione ipotecaria, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o della sua dimissione dall'Istituto.

2. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite entro 3 mesi dal decesso.

3. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitosi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore del Credito vantato dal Comune stesso.

4. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso. L'importo che sarà recuperato corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel tempo intercorso e potrà essere maggiore o minore rispetto agli importi delle ipoteche.

5. A sostegno dei diritti del Comune, l'ospite, o chiunque ne abbia titolo, ha l'obbligo di compiere ogni azione idonea ivi compresa, ove ricorra il caso, l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli

alimenti ai sensi degli art. 433 e ss.mm. del C.C.. Il Comune può sostenere in tutto o in parte le relative spese legali e di causa se ritenuto opportuno e di proprio interesse.

6. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se necessario, attivate le procedure per la nomina di amministratore di sostegno, curatore o tutore.

## **ART. 17**

### **VALIDITÀ DELLA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE**

1. Ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento automatico dell'intervento dell'Amministrazione comunale.

2. In applicazione dell'art. 2740 del C.C., qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta.

3. La revisione della misura della capacità contributiva dell'ospite per quanto concerne l'art. 14 avviene ogni biennio dal mese di luglio al mese di dicembre, attraverso l'invito alla presentazione di nuova certificazione alla stregua della prima presentata ai sensi dell'art. 4 comma 4. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza del biennio solare.

4. In caso di mancata risposta tempestiva di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare eventuali accertamenti e adeguamenti anche d' ufficio o di applicare l'ultima revisione presente agli atti.

## **ART. 18**

### **SOGGETTI INDIVIDUATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAMPARTICIPAZIONE ALLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE**

1. Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno sostituirsi le persone obbligate ai sensi del presente articolo, secondo gli articoli da 433 a 448 del C.C..

2. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite l'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'ordine stabilito dagli artt. 437 e 433 del C.C., nell'ordine di cui all'art. 168 della L. 151 del 1975, ovvero i soggetti obbligati agli alimenti, considera le situazioni dei soggetti come di seguito individuati:

- a) donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell'ospite donante;
- b) coniuge se non separato legalmente o divorziato; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottati;

c) genero e nuora, suocero e suocera se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all'art. 434 del C.C., i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

3. I familiari obbligati ai sensi del precedente comma 2, lett. a), b) e c), devono dichiarare di impegnarsi, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, al versare la quota parte del rimborso delle spese della retta di ricovero dell'ospite nella misura e secondo le modalità fissate negli articoli successivi, direttamente alla Tesoreria del Comune di Malé, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. Se anche il concorso del primo obbligato, il donatario o coniuge non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati in base alle categorie di appartenenza e secondo l'ordine stabilito dalle legge e sempre in proporzione alla capacità economico - patrimoniale, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

5. Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6. Il Comune previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del rimborso dovuto dal richiedente e dai congiunti obbligati secondo gli artt. dal 433 al 488 del C.C., nonché art. 168 ella L. 151 del 1975 e s.mm., fino a concorrenza dell'onere sopportato.

#### **ART. 19**

##### **DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE RELATIVAMENTE AI DONATARI**

1. Per la valutazione della capacità contributiva dell'ospite si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del C.C..

2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lett. b) e c) del precedente art.18 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

#### **ART. 20**

##### **DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE RELATIVAMENTE AI FAMILIARI**

1. Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e ss.mm. del C.C. , dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite in base alle singole condizioni economiche e patrimoniali.

2. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alle lettere b) e c) del precedente articolo 18 sulla base del sistema di calcolo ISEE previsto all'art. 8.

3. La capacità contributiva mensile dell'ospite in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata:

- a) nulla è richiesto per valori ISEE fino ad € 6.000,00;
- b) per valori di ISEE superiori ad € 6.000,01 e fino ad € 15.000,00, applicando l'aliquota dello 0,4% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,25% per affine appartenente al gruppo c);
- c) per valori di ISEE superiori ad € 15.000,01 e fino ad € 25.000,00, applicando l'aliquota dello 0,8% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,50% per affine appartenente al gruppo c);
- d) per valori di ISEE superiori ad € 25.000,01 e fino ad € 40.000,00, applicando l'aliquota dello 1,2% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,75% per affine appartenente al gruppo c);
- e) per valori di ISEE superiori ad € 40.000,01, applicando l'aliquota del 1,6% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e del 1,0% per affine appartenente al gruppo c).

4. Per importi inferiori ad € 20,00 mensili, è dovuto un solo versamento annuo. Nulla è dovuto per importi annui inferiori ad € 50,00.

5. La certificazione dell'ISEE va richiesta presentando ai centri di assistenza fiscale (CAF) la documentazione dovuta per ogni componente del nucleo familiare e la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista all'art. 4 del D.Lgs. 109 del 1998 resa in conformità degli artt. 5, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, per la quale il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiarato.

## **ART. 21**

### **AGGIORNAMENTO PERIODICO SITUAZIONE ECONOMICA DEI FAMILIARI**

1. Le persone obbligate per legge agli alimenti, devono presentare apposita nuova certificazione ISEE a partire dal mese di luglio sino al mese di dicembre di ogni anno.

La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza dell'anno solare.

2. In caso di mancata risposta tempestiva di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare eventuali accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio o di applicare l'ultima revisione presente agli atti.

3. L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 639 del 1910.

4. Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla R.S.A., a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

## **ART. 22**

### **VERSAMENTO DEGLI ONERI DELL'OSPITE**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a compartecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi dell'art. 18 sono versati dal medesimo e/o dai donatori e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze indicate.
2. In alternativa gli importi ricollegabili all'art. 6, comma 2, possono essere versati all'Amministrazione comunale, qualora quest'ultima anticipi, in tutto o in parte, quanto a carico dell'ospite.
3. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell'ospite, il Comune, dovendo adempiere agli obblighi assunti per legge ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 328 del 2000, sostiene anche la maggiore corrispondente spesa a titolo di anticipazione con diritto di rivalsa a carico degli inadempienti, come previsto all'art. 6, comma 3.

## **ART. 23**

### **ESONERO TEMPORANEO AGLI ONERI DELL'OSPITE**

1. La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, potrà adottare provvedimento di riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente regolamento, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità, per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

## **ART. 24**

### **CASI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO AGLI ONERI DELL'OSPITE**

1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui al comma 2, lett. b) e c) dell'art. 15 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate, valutabili dalla Giunta comunale, in cui l'ospite abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari:
  - a) gravi violenze in famiglia;
  - b) fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà;
  - c) dilapidazione del patrimonio della famiglia.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 25**  
**CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI**

1. L'Amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni fornite anche presso l'Agenzia delle Entrate, gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal D.P.R. 445 del 2000.

**ART. 26**  
**AGGIORNAMENTI VALORI ISTAT**

1. Tutti gli importi presenti in valore assoluto sono aggiornati eventualmente dalla Giunta Comunale, con decorrenza dal 1° luglio, sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita intervenuta nel precedente periodo a partire dal 1° maggio sino al 30 aprile.

**ART. 27**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento si applica anche per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel comune e loro familiari già ospiti in strutture residenziali.

**ART. 28**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.Reg. 3/L del 01.02.2005.
2. Il presente regolamento va ad abrogare il precedente "Regolamento relativo all'erogazione delle spese per i ricoveri nelle case di riposo ed il recupero totale o parziale delle stesse", approvato con deliberazione Consiliare n. 43 del 22.04.1991.
3. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'art. 10 della L. 689 del 1981 e ss.mm..

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### ***RIFERIMENTI NORMATIVI***

**ART. 1 -** OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**ART. 2 -** ORIGINE DELL'ONERE D'INTEGRAZIONE ECONOMICA A CARICO DEL COMUNE

### **CAPO II**

#### ***PRINCIPI GENERALI***

**ART. 3 -** DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICARI D'INTEGRAZIONE ECONOMICA

**ART. 4 -** RICHIESTA DI IMPEGNATIVA E RIMBORSO DOVUTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE

**ART. 5 -** COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

**ART. 6 -** PRESUPPOSTI PER L'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE: INTEGRAZIONE ECONOMICA IN VIA RESIDUALE ED ANTICIPAZIONE A TITOLO DI RIVALSA

**ART. 7 -** CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

**ART. 8 -** INDICE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

**ART. 9 -** INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**ART. 10 -** SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCOGLIENZA

**ART. 11 -** ASSUNZIONE DELL'ONERE DELLA RETTA

**ART. 12 -** ITER PROCEDURALI

### **CAPO IV**

#### ***VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE E***

#### ***DEGLI OBBLIGATI AI SENSI DI LEGGE***

**ART. 13 -** DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE

**ART. 14 -** SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'OSPITE

**ART. 15 -** GARANZIE PATRIMONIALI

**ART. 16 -** ISCRIZIONE IPOTECARIA

**ART. 17 -** VALIDITÀ DELLA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE

**ART. 18 -** SOGGETTI INDIVIDUATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE

**ART. 19 -** DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE RELATIVAMENTE AI DONATARI

**ART. 20 -** DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'OSPITE RELATIVAMENTE AI FAMILIARI

**ART. 21 - AGGIORNAMENTO PERIODICO SITUAZIONE ECONOMICA DEI FAMILIARI**

**ART. 22 - VERSAMENTO DEGLI ONERI DELL'OSPITE**

**ART. 23 - ESONERO TEMPORANEO AGLI ONERI DELL'OSPITE**

**ART. 24 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO AGLI ONERI DELL'OSPITE**

***CAPO V***

***DISPOSIZIONI FINALI***

**ART. 25 - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI**

**ART. 26 - AGGIORNAMENTI VALORI ISTAT**

**ART. 27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE**